



Decreto Presidente Giunta n. 177 del 04/09/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Cessazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi aree castanicole,
varietà Primitiva o Tempestiva, Comunità Montana Monte Santa Croce

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
- i Decreti Legislativi 3 dicembre 2010 n. 205 e 3 aprile 2006 n. 152;
- il decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
- il D.lgs n. 152/2006 "Codice dell'ambiente" e ss.mm. e ii.;
- il D.L. n. 36/2013 convertito con modifiche nella L. n. 6/2014;
- la sentenza n. 16474/2013 della III sezione della Corte di Cassazione Penale;
- il D.lgs. n. 205 del 2010, art. 13;
- la nota ARPAC prot. n. 17800 del 26/03/2014;
- il D.L. 91/2014, art. 14, comma 8 lettera b), convertito nella Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

DATO ATTO che con DPGR n. 152 del 7 luglio 2014 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal **7 luglio al 10 settembre 2014**, disponendo per lo stesso periodo, in ragione del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;

CONSIDERATO che la Comunità Montana "Monte Santa Croce", in rappresentanza dei Comuni di Roccamonfina, Conca della Campania, Galluccio, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Sessa Aurunca e Teano, con nota prot. n. 1426 del 17/07/2014, ha richiesto di valutare la possibilità di accorciare il periodo di massima pericolosità agli incendi boschivi nelle sole aree castanicole da frutto dei suddetti comuni, in considerazione del peculiare carattere colturale ed agronomico della coltivazione della predominante varietà di castagna precoce presente in quelle zone, denominata "Primitiva o Tempestiva", che presenta caratteristiche di particolare pregio e la cui raccolta deve necessariamente aver luogo sin dai primi giorni di settembre;

RILEVATO che:

- nella corrente stagione estiva 2014, alla data del 31 agosto, si sono verificati sul territorio campano un numero di incendi boschivi nettamente inferiore alla media accertata nel corso dell'ultimo decennio, che hanno parimenti interessato superfici decisamente minori rispetto a quelle riscontrate negli anni precedenti;
- nei Comuni di Roccamonfina, Conca della Campania, Galluccio, Tora e Piccilli, Marzano Appio e Teano, in particolare, si sono registrati, fino al 31 agosto 2014, eventi di incendio boschivo di numero ed entità assolutamente limitati;
- l'andamento meteorologico finora registrato, nonché le previsioni meteo concernenti la prima decade di settembre indicano condizioni sfavorevoli all'innescò ed alla propagazione dei fenomeni di incendio boschivo;

RITENUTO, pertanto, che, per le motivazioni poste a base della richiesta prot. n. 1426 del 17/07/2014 della Comunità Montana "Monte Santa Croce", riferite alla coltivazione della predominante varietà di castagna precoce, denominata "Primitiva o Tempestiva", nonché per quanto sopra rilevato ed evidenziato, occorra disporre, a parziale modifica del succitato DPGR n. 152/2014, limitatamente ai comuni di Roccamonfina, Conca della Campania, Galluccio, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Sessa Aurunca e Teano e per i soli castagneti da frutto, la cessazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi a far data dal **4 settembre 2014**, pur permanendo lo stato di massima attenzione, al fine di consentire la bruciatura dei residui vegetali, nel rispetto di tutti gli altri vincoli imposti al riguardo

dal comma 8, art. 14, del D.L. 91/2014, convertito nella Legge n. 116 del 11 agosto 2014, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. "Foreste" e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell'U.O.D. medesima,

su proposta dell'Assessore all' Agricoltura, Piano di sviluppo Rurale, Foreste Caccia e Pesca,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

- la parziale modifica del DPGR n. 152 del 7 luglio 2014, disponendo la cessazione dello stato di massima pericolosità agli incendi boschivi a partire dal **giorno 4 settembre 2014** nelle sole aree castanicole da frutto dei Comuni di Roccamonfina, Conca della Campania, Galluccio, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Sessa Aurunca e Teano, pur permanendo lo stato di massima attenzione, permettendo, nel rispetto di tutti gli altri vincoli imposti al riguardo dal comma 8, art. 14, del D.L. 91/2014, convertito nella Legge n. 116 del 11 agosto 2014, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72, la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività di coltivazione del castagno da frutto.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sull'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le attività di raggruppamento ed abbruciamento dei materiali vegetali deve essere effettuata in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro
- le operazioni di combustione dovranno svolgersi nelle prime ore del mattino e concludersi entro le ore 10,00, o comunque negli orari fissati dalle ordinanze/autorizzazioni sindacali;
- le operazioni di abbruciamento dovranno essere comunque effettuate ad una distanza minima di 50 (cinquanta) metri da edifici e strade;
- le suddette operazioni non potranno essere effettuate in presenza di vento con velocità superiore a 10 metri al secondo;
- il fumo derivante dalla combustione non dovrà propagarsi su strade ed edifici;
- la combustione dovrà avvenire in un'area priva di vegetazione secca nel raggio di 10 metri dalle fiamme; a tale riguardo è obbligatorio l'utilizzo di contenitori che non diano luogo ad esalazioni tossiche;
- nei pressi dell'area adibita all'abbruciamento dovrà essere presente una fonte idrica idonea allo spegnimento del fuoco;
- nei pressi dell'area della combustione, fino al completo spegnimento del fuoco e delle braci, dovrà essere sempre presente il responsabile dell'intervento o, in alternativa, un addetto in grado di intervenire prontamente in caso di necessità;
- qualora sopravvengano vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
- il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Pubblici Ufficiali, agenti del Corpo forestale dello Stato o da Vigili del Fuoco ed operatori AIB regionali, a seguito del rilevamento di situazioni di rischio per il propagarsi di incendi e/o per la pubblica incolumità.

Il presente Decreto è inviato all'UDCP V - "Bollettino Ufficiale", per la sua pubblicazione con procedura d'urgenza, all'U.O.D. "Foreste", alla U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale" di Caserta, della D.G. 52 06, all'U.O.D. "Protezione civile, Emergenza e Post-emergenza, per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti, al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Campania.

— CALDORO —